

Penale Sent. Sez. 2 Num. 27633 Anno 2026
Presidente: ALMA MARCO MARIA
Relatore: SGADARI GIUSEPPE
Data Udienza: 09/07/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

FRESCHI SIMONE nato a VILLAFRANCA DI VERONA il 05/09/1981

PERBELLINI MANUEL nato a VERONA il 21/11/1990

MANNINO ALESSIO nato a PATERNO' il 05/02/1991

SCOTTI LUCA nato a SAN GIOVANNI LUPATOTO il 10/08/1988

SARTEA STEFANO nato a VERONA il 21/10/1961

avverso la sentenza del 24/02/2026 del GIUDICE PER LE INDAGINI
PRELIMINARI del TRIBUNALE di VERONA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità
dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha applicato ai ricorrenti la pena concordata tra le parti, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen. in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più reati di falso, truffa ai danni dello Stato, indebita percezione di erogazioni pubbliche ed autoriciclaggio, nonché per una serie di reati-scopo a ciascuno singolarmente contestati.

Il giudice ha disposto la confisca, diretta o per equivalente, del profitto dei reati contestati a ciascun ricorrente, ritenendone sussistenti i presupposti "secondo il criterio della ripartizione in parti uguali, che soccorre nel caso di specie difettando elementi utili alla precisa individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente" (fg. 3 della sentenza impugnata).

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto, attraverso il quale deducono:

1) Erronea qualificazione giuridica del fatto per avere il Giudice per le indagini preliminari ritenuto sussistente il reato di associazione per delinquere di cui al capo 1, anziché un mero concorso di persone nei singoli reati-scopo, difettando i requisiti della fattispecie associativa alla luce delle concrete condotte commesse dai ricorrenti, che avrebbero agito in contesti territoriali e momenti differenti e non sono imputati dei medesimi reati-scopo;

2) violazione di legge per omessa motivazione in ordine alla confisca.

La sentenza impugnata non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine alla disposta confisca ed alla ricostruzione del profitto, limitandosi a richiamare i capi di imputazione e gli importi indicati nel decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari il 21.11.2022.

Non sono state esplicitate le ragioni della confisca con riferimento al reato associativo di cui al capo 1, che avrebbe natura facoltativa, circostanza che avrebbe generato una duplicazione della misura rispetto a quella relativa ai reati-fine.

Non viene chiarita la ragione della ripartizione in parti uguali della confisca, peraltro con utilizzo di criteri diversi rispetto a quelli adottati nel decreto di sequestro, per le ragioni meglio illustrate ai fgg. 16-18 del ricorso, cui si rinvia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato in ragione di quanto segue.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153-01; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani, Rv. 254865-01).

Nel caso in esame, la lettura del capo di imputazione e le considerazioni del giudice rendono manifesto che i ricorrenti adottarono ripetutamente lo stesso comportamento illecito descritto nelle varie imputazioni, utilizzando una unica

società, quella di Freschi Simone, per esercitare il diritto di opzione previsto dalla normativa sul cosiddetto Superbonus 110% relativo a detrazioni fiscali inerenti a falsi lavori di edilizia.

Ne consegue che la raffigurazione di una associazione per delinquere e non di un semplice concorso di persone nei reati, non può ritenersi palesemente eccentrica rispetto ai contenuti della imputazione di cui al capo 1 messa in relazione con le ripetitive ulteriori contestazioni di cui ai capi successivi, inerenti ai reati-scopo.

2. Il secondo motivo è fondato.

Deve premettersi che la statuizione sulla confisca – pur possibile nel caso in esame in relazione ai titoli di reato - non faceva parte dell'accordo intervenuto tra le parti, sicché deve essere applicato il principio di diritto secondo cui, la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-01).

Ciò posto, la motivazione sulla confisca, contenuta nella sentenza impugnata, non risulta congruamente adottata.

Il Giudice per le indagini preliminari non ha, infatti, neanche richiamato le norme di legge sulla base delle quali è stata disposta la confisca, né ha specificato se si trattava di confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240 cod.pen. (la sola ammessa in relazione al capo 1, citato tra quelli in relazione ai quali tale misura è stata disposta), ovvero di confisca obbligatoria alle condizioni previste dalle norme che la autorizzano (ai sensi dell'art. 322-*ter* cod.pen., in relazione ai reati di cui all'art. 316-*ter* cod.pen., o ai sensi dell'art. 648-*quater*, cod.pen. in relazione ai reati di autoriciclaggio, che ammette anche la confisca del prodotto del reato, ovvero, ancora, ai sensi dell'art. 240-*bis* cod.pen.).

Anche l'utilizzo dei criteri di ripartizione della misura per singolo imputato dovevano essere più specificati in relazione al contenuto del decreto di sequestro preventivo in allora disposto.

Per tali ragioni, e con assorbimento di ogni altra considerazione, la sentenza deve essere annullata con esclusivo riferimento alla statuizione inerente alla confisca.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio al Tribunale di Verona in diversa persona fisica. Dichiara i ricorsi inammissibili nel resto

Così è deciso, 09/07/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale